



Condizioni Generali

Regole di base che disciplinano il rapporto tra il Cliente e la Banca

1. Ambito di applicazione e modifiche delle presenti Condizioni Generali e delle Condizioni Speciali per i singoli rapporti commerciali

(1) Ambito di applicazione

Le Condizioni Generali regolano, nella sua totalità, il rapporto commerciale tra il Cliente e solarisBank AG (di seguito la "Banca"). Inoltre, rapporti commerciali particolari (per es. operazioni in titoli, servizi di pagamento e conti di risparmio) sono regolati da Condizioni Speciali che stabiliscono deroghe o integrazioni alle presenti Condizioni Generali; queste sono accettate dal Cliente al momento dell'apertura del conto corrente o alla disposizione del primo ordine di pagamento.

(2) Modifiche

Qualsiasi modifica alle presenti Condizioni Generali o alle Condizioni Speciali dovrà essere proposta al Cliente, con evidenza della seguente dicitura "proposta di modifica unilaterale del contratto", con un preavviso minimo di due mesi prima dell'entrata in vigore delle modifiche, in forma scritta o mediante altro supporto durevole precedentemente accettato dal Cliente. Nel caso in cui il Cliente abbia concordato un canale di comunicazione elettronico con la Banca (per es. online banking) nell'ambito della relazione commerciale, le modifiche potranno anche essere proposte attraverso lo stesso canale. Il Cliente potrà indicare espresso dissenso alle modifiche e ha diritto di recedere dal contratto prima della loro entrata in vigore. Le modifiche si considereranno approvate dal Cliente a meno che quest'ultimo non abbia manifestato il suo dissenso e la propria intenzione di esercitare il diritto di recedere dal contratto, senza alcun onere di spesa a carico del Cliente, prima della data di entrata in vigore di dette modifiche. La Banca, nella sua proposta di modifica, dovrà espressamente richiamare l'attenzione del Cliente sul diritto di recesso ad egli riconosciuto.

In caso di modifiche alle condizioni che regolano i servizi di pagamento (per es. condizioni dei bonifici), il Cliente potrà inoltre recedere dal contratto quadro per i servizi di pagamento, senza alcun onere di spesa e con effetto immediato, prima della data dell'entrata in vigore delle modifiche proposte. La Banca, nella sua proposta di modifica, dovrà espressamente richiamare l'attenzione del Cliente sul diritto di recesso ad egli riconosciuto.

(3) Conservazione dei documenti

Si raccomanda al Cliente di conservare una copia delle presenti Condizioni Generali e delle Condizioni Speciali per sua archiviazione. Il Cliente può richiedere, in qualsiasi momento e a

titolo gratuito, una copia aggiornata delle presenti Condizioni Generali e delle Condizioni Speciali, in formato cartaceo o su altro supporto durevole. Tuttavia, il Cliente può accedere alla loro versione più aggiornata, in qualsiasi momento, visitando il sito della Banca all'indirizzo <https://www.solarisbank.com/de/>.

2. Segreto bancario e divulgazione di informazioni

(1) Segreto bancario

La Banca ha l'obbligo di mantenere il segreto su tutti i fatti e le valutazioni relative al Cliente di cui è a conoscenza (segreto bancario). La Banca può divulgare informazioni riguardanti il Cliente solo se vi è tenuta per legge o se il Cliente ha fornito esplicito consentito o se la Banca è autorizzata a divulgare informazioni bancarie.

(2) Divulgazione di informazioni bancarie

Per divulgazione di informazioni su questioni bancarie si intende qualsiasi dichiarazione e commento di carattere generale sulla situazione economica, sulla solvibilità e sul merito creditizio del Cliente; nessuna informazione deve essere divulgata in merito agli importi dei saldi dei conti, dei depositi di risparmio, dei depositi di titoli o di altri beni affidati alla Banca oppure agli importi utilizzati nell'ambito di una linea di credito.

(3) Prerequisiti per la divulgazione di informazioni bancarie

La Banca potrà divulgare informazioni su questioni bancarie relative a persone giuridiche ed a imprenditori iscritti nel registro delle imprese, a condizione che la richiesta di informazioni riguardi la loro attività commerciale. Tuttavia, la Banca non divulgherà alcuna informazione qualora abbia ricevuto istruzioni contrarie dal Cliente. La Banca potrà divulgare informazioni relative a questioni bancarie di altre tipologie di persone, in particolare individui e associazioni, solo se tali persone hanno fornito il loro espresso consenso, in generale o per il singolo caso. Le informazioni su questioni bancarie saranno divulgate solo se la parte richiedente ha comprovato il suo interesse giustificato per le informazioni richieste e se non c'è motivo di ritenere che la divulgazione di tali informazioni sia contraria ai legittimi interessi del Cliente.

(4) Destinatari delle informazioni bancarie divulgate

La Banca potrà divulgare informazioni su questioni bancarie solo ai propri clienti e ad altri istituti di credito per i loro fini o per quelli dei loro Clienti.

3. Responsabilità della Banca; concorso di colpa del Cliente

(1) Principi di responsabilità

Nell'adempimento delle sue obbligazioni, la Banca è responsabile di qualsiasi negligenza da parte del suo personale e delle persone alle quali può rivolgersi per l'adempimento delle sue obbligazioni. Qualora le Condizioni Speciali per particolari rapporti



commerciali o altri accordi contengano disposizioni discordanti dalle presenti disposizioni, tali disposizioni prevarranno. Nel caso in cui il Cliente abbia contribuito al verificarsi del danno per colpa propria (per es. violando gli obblighi di collaborazione di cui alla clausola 11 delle presenti Condizioni Generali), i principi di concorso di colpa determinano in quale misura la Banca e il Cliente devono sostenere il danno.

(2) Ordini trasmessi a terzi

Se il contenuto di un ordine è tale che la Banca affida tipicamente a terzi la sua ulteriore esecuzione, la Banca esegue l'ordine trasmettendolo a nome proprio (ordine trasmesso a terzi). Ciò vale, ad esempio, per ottenere informazioni su questioni bancarie da altri istituti di credito o per la custodia e l'amministrazione di titoli in altri Paesi. In tali casi, la responsabilità della Banca si limita all'accurata selezione e istruzione del terzo.

(3) Turbativa dell'attività commerciale

La Banca non sarà ritenuta responsabile per alcuna perdita causata da forza maggiore, rivolte, guerre, catastrofi naturali o dovuta ad altri accadimenti per i quali la Banca non è responsabile (per es. scioperi, blocchi, blocchi alla viabilità stradale, atti amministrativi di autorità nazionali o straniere).

4. Limiti alla facoltà di compensazione da parte del Cliente

Il Cliente potrà eccepire alla Banca la compensazione di propri crediti con quelli vantati dalla Banca stessa solo se tali crediti sono non contestati o la loro esistenza è stata confermata con una sentenza passata in giudicato. Questa limitazione alla facoltà di compensazione non si applica ai crediti per i quali venga fatta valere dal Cliente la compensazione in virtù di un prestito o supporto finanziario ai sensi dei paragrafi 513 e 491-512 del Codice Civile tedesco (*Bürgerliches Gesetzbuch* - "BGB").

5. Diritto di disporre in caso di decesso del Cliente

In caso di decesso del Cliente, qualunque persona si rivolga alla Banca sostenendo di essere il successore legale del Cliente è tenuto a fornire alla Banca la prova adeguata del suo titolo successorio. Nel caso in cui viene presentata alla Banca una copia ufficiale o autenticata della disposizione testamentaria unitamente all'atto notorio di successione, la Banca può considerare come avente diritto la persona ivi designata come erede o esecutore testamentario, consentire a tale persona di disporre degli eventuali averi e, in particolare, effettuare il pagamento o la consegna nei confronti di tale persona, assolvendo così ai propri obblighi. Ciò non trova applicazione se la Banca è a conoscenza del fatto che la persona ivi designata non

ha diritto di disporre (per es. in seguito a contestazione o invalidità del testamento) o se la Banca non ne è venuta a conoscenza per propria negligenza.

6. Legge applicabile e foro competente

(1) Applicabilità della legge tedesca

Il rapporto commerciale tra la Banca e il Cliente è regolato dalla legge tedesca, fatte salve le tutele e i diritti di cui godono i consumatori secondo la legge italiana.

(2) Foro competente

Se il Cliente è un imprenditore e la controversia riguarda la sua attività commerciale, la Banca potrà convenirlo in giudizio dinanzi al tribunale che ha giurisdizione nel luogo in cui hanno sede gli uffici della Banca presso i quali è stato aperto il conto o dinanzi a qualunque altro foro competente; la stessa previsione si applica in caso di persone giuridiche di diritto pubblico e fondi di diritto pubblico. La Banca potrà essere convenuta in giudizio dal Cliente soltanto dinanzi al tribunale del foro competente nel luogo in cui ha sede l'ufficio della Banca dove è stato aperto il conto, ovvero dinanzi al tribunale di Berlino, nell'ipotesi di apertura di un conto online.

Se il Cliente è un consumatore, ha diritto a sottoporre qualsiasi controversia o reclamo, derivante da o in relazione con le presenti Condizioni Generali, le Condizioni Speciali o l'uso di un conto da parte del Cliente, dinanzi al tribunale che ha giurisdizione nel luogo di residenza o domicilio del Cliente, e ha diritto di esser convenuto in giudizio solo dinanzi a detto tribunale.

(3) Foro competente per i clienti stranieri

La previsione relativa al foro competente si applica anche per i clienti che svolgono un'attività commerciale comparabile all'estero e per le istituzioni estere comparabili a persone giuridiche di diritto pubblico nazionali o a fondi separati di diritto pubblico nazionali.

Tenuta delle scritture contabili

7. Estratto conto periodico per i conti correnti

(1) Rilascio di estratti conti periodici

Salvo diverso accordo delle parti, la Banca emetterà con cadenza periodica un estratto conto alla fine di ogni trimestre solare, compensando in tal modo i crediti maturati da entrambe le parti durante il periodo in questione (compresi interessi e oneri applicati dalla Banca). La Banca potrà applicare interessi sul saldo



che ne deriva ai sensi della clausola 12 delle presenti Condizioni Generali o di qualunque altro accordo stipulato con il Cliente.

(2) Termine per contestazioni; approvazione con silenzio assenso

Qualunque contestazione del Cliente riguardante l'incorrettezza o incongruità delle informazioni contenute nell'estratto conto periodico, dovrà essere presentata entro sessanta giorni dal suo ricevimento; se le contestazioni vengono presentate in forma scritta, è sufficiente spedirle entro sessanta giorni. In mancanza di contestazioni da parte del Cliente entro tale termine le informazioni contenute nell'estratto conto si intenderanno approvate. Nell'emettere l'estratto conto, la Banca dovrà espressamente attirare l'attenzione del Cliente sulle conseguenze della mancata contestazione. Il Cliente potrà richiedere una correzione dell'estratto conto periodico anche dopo il termine di sessanta giorni, ma in tal caso dovrà provare che il conto sia stato o erroneamente addebitato o erroneamente non accreditato.

8. Storni e rettifiche da parte della Banca

(1) Prima dell'emissione dell'estratto conto periodico

Le registrazioni di accredito errate sui conti correnti (per es. a causa di un numero di conto errato) possono essere stornate dalla Banca attraverso una registrazione di addebito prima dell'emissione del successivo estratto conto periodico nella misura in cui la Banca abbia un diritto di rimborso nei confronti del Cliente (storno); in questo caso, il Cliente non può opporsi alla registrazione di addebito per il fatto che era già stata data disposizione per un importo equivalente alla registrazione di accredito.

(2) Dopo l'emissione dell'estratto conto periodico

Se la Banca, dopo l'emissione dell'estratto conto periodico, constata una registrazione di accredito errata e la Banca stessa ha diritto ad un rimborso nei confronti del Cliente, la Banca addebita sul conto del Cliente l'importo del proprio credito (rettifica). Se il Cliente si oppone alla rettifica, la Banca riaccredita il conto con l'importo in questione e rivendica separatamente la sua richiesta di rimborso.

(3) Comunicazioni al Cliente; calcolo degli interessi

La Banca comunicherà immediatamente al Cliente eventuali storni e rettifiche apportate. Per quanto riguarda il calcolo degli interessi, la Banca ne effettua la registrazione in via retroattiva dal giorno in cui è stata effettuata la registrazione errata.

9. Ordine di riscossione

(1) Accredito condizionato alla presentazione di documenti

Se la Banca accredita il controvalore di addebiti diretti prima del loro pagamento, ciò avviene a condizione che il pagamento venga effettuato, anche se i relativi importi sono pagabili presso la Banca stessa. Se il Cliente cede altre somme, incaricando la Banca di riscuotere un importo dovuto da un debitore (per es. cedole di interessi), e se la Banca effettua una registrazione di accredito per l'importo corrispondente, ciò si intende condizionato al fatto che la Banca ottenga il pagamento dell'importo. Tale riserva si applica anche nel caso in cui gli addebiti diretti e altri importi siano pagabili presso la Banca stessa. Se gli addebiti diretti non vengono pagati o se la Banca non ottiene l'importo previsto dall'ordine di riscossione, la Banca annulla l'accredito condizionato indipendentemente dal fatto che nel frattempo sia stato emesso o meno un estratto conto periodico del saldo.

(2) Pagamento di addebiti diretti e di assegni emessi dal Cliente

Gli addebiti diretti si considerano pagati, a meno che l'addebito non venga cancellato prima della fine del secondo giorno lavorativo bancario¹ – nel caso di addebiti diretti SEPA, al più tardi il terzo giorno lavorativo bancario – e venga stornato dopo la sua esecuzione.

10. Operazioni in valuta estera e rischi inerenti ai conti in valuta estera

(1) Esecuzione di ordini relativi a conti in valuta estera

I conti in valuta estera del Cliente servono a effettuare il regolamento senza contanti di pagamenti al, e di disposizioni del, Cliente in valuta estera. Le disposizioni riguardanti saldi a credito su conti in valuta estera (per es. mediante bonifici da addebitarsi sul saldo attivo in valuta estera) sono regolate attraverso o da banche nel Paese d'origine della valuta, a meno che la Banca non le esegua interamente all'interno della propria organizzazione.

¹ Per giorni lavorativi bancari si intendono tutti i giorni lavorativi a eccezione dei sabati, del 24 dicembre e del 31 dicembre



(2) Accrediti per operazioni in valuta estera con il Cliente

Se la Banca conclude con il Cliente un'operazione in base alla quale è debitrice di un importo in valuta estera, essa adempie ai propri obblighi in valuta estera accreditando il conto del Cliente nella relativa valuta, salvo diverso accordo delle parti.

(3) Temporanea limitazione dei servizi dalla Banca

L'obbligo della Banca di eseguire un ordine di addebito su un saldo attivo in valuta estera (paragrafo 1) o di adempiere un'obbligazione in valuta estera (paragrafo 2) è sospeso nella misura e per tutto il tempo in cui la Banca non può, o può solo in misura limitata, disporre della valuta in cui è denominato il saldo attivo in valuta estera o l'obbligazione, a causa di misure o eventi politici nel Paese della valuta in questione. Nella misura in cui e per tutto il tempo in cui tali misure o eventi persistono, la Banca non è obbligata a operare in un altro luogo al di fuori del Paese della relativa valuta, né in un'altra valuta (nemmeno in Euro) o acquistando contante. Tuttavia, l'obbligo della Banca di eseguire un ordine di addebito su un saldo attivo in valuta estera non è sospeso se la Banca può eseguirlo interamente all'interno della propria organizzazione. Il diritto del Cliente e della Banca di compensare crediti reciproci nella stessa valuta non è pregiudicato dalle disposizioni di cui sopra.

(4) Tasso di cambio

Il tasso di cambio per le transazioni in valuta estera è determinato sulla base dell'"Elenco dei prezzi e dei servizi" della Banca (https://www.solarisbank.com/content/partner/listino_prezzi_prestazioni/).

Dovere di collaborazione del Cliente

11. Dovere di collaborazione del Cliente

(1) Comunicazione di cambiamenti

Al fine di un appropriato svolgimento del rapporto, si richiede la comunicazione alla Banca da parte del Cliente di qualunque cambiamento relativo al proprio nome, indirizzo e indirizzo e-mail forniti al momento dell'apertura del conto, nonché qualunque cambiamento che possa condizionare la residenza fiscale del Cliente (in particolare il suo status FATCA), così come la revoca o la modifica di qualunque potere di rappresentanza del Cliente verso la Banca conferito a una persona (in particolare, una procura). Il presente obbligo di comunicazione esiste anche

in relazione ai poteri di rappresentanza iscritti nei pubblici registri (per es. registro delle imprese) e qualunque revoca o modifica di detti poteri. Possono inoltre sorgere ulteriori obblighi di notifica, in particolare quelli derivanti dalla normativa antiriciclaggio tedesca.

(2) Chiarezza degli ordini

Gli ordini devono mostrare inequivocabilmente il loro contenuto. Ordini che non sono formulati in modo chiaro possono portare a domande di chiarimento e quindi causare ritardi. In particolare, al momento dell'ordine, il Cliente deve assicurarsi che le informazioni da esso fornite, in particolare il numero di conto nazionale e il codice bancario ("Bankleitzahl") o IBAN² e BIC³ e la valuta, siano complete e corrette. Modifiche, conferme o ripetizioni di ordini devono essere designate come tali.

(3) Indicazione speciale di urgenza in relazione all'esecuzione di un bonifico o di un ordine

Se il Cliente ritiene che un ordine sia particolarmente urgente, è tenuto a comunicarlo separatamente alla Banca. Per gli ordini forniti su modulo stampato, tale indicazione deve essere fatta separatamente dal modulo.

(4) Esame delle comunicazioni inviate dalla Banca e obiezioni alle stesse

Il Cliente è tenuto a verificare immediatamente l'esattezza e la completezza degli estratti conto, delle note informative di contratti relativi a titoli, dei rendiconti dei depositi titoli e relativi utili, degli altri rendiconti, degli avvisi di esecuzione degli ordini, nonché delle informazioni su pagamenti e consegne previsti (avvisi), e a sollevare immediatamente eventuali contestazioni al riguardo.

(5) Avviso alla Banca in caso di mancata ricezione di estratti conto

Il Cliente è tenuto a comunicare immediatamente alla Banca la mancata ricezione di estratti conto periodici e dei rendiconti dei depositi titoli. L'obbligo di notifica alla Banca sussiste anche nel caso in cui non vengano ricevuti altri avvisi attesi dal Cliente (per es. regolamenti di titoli, avvisi di esecuzione degli ordini dei Clienti o relativi a pagamenti attesi dal Cliente).

² International Bank Account Number

³ Bank Identifier Code



Costo dei servizi bancari

12. Interessi, oneri e spese

(1) Interessi e spese nelle operazioni con Clienti

L'ammontare degli interessi e delle spese per i servizi bancari abituali che la Banca fornisce ai Clienti, incluso l'ammontare di eventuali pagamenti aggiuntivi rispetto alla remunerazione concordata per il servizio principale, è indicato nell'"Elenco dei prezzi e dei servizi" (https://www.solarisbank.com/content/partner/listino_prezzi_prestazioni). Resta inteso tra le parti che gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi, salvo quelli di mora. La Banca garantisce in ogni caso che gli interessi debitori e creditori saranno capitalizzati con la stessa periodicità.

Se un Cliente si avvale di un servizio ivi incluso, e salvo diverso accordo tra la Banca e il Cliente, si applicano gli interessi e le spese indicati nell'apposita sezione di visualizzazione dei prezzi presente sul sito internet della Banca o nell'"Elenco dei prezzi e dei servizi" in vigore in tale momento.

Qualsiasi pagamento che il Cliente deve effettuare in aggiunta alla remunerazione convenuta per il servizio principale deve essere espressamente concordato tra la Banca e il Cliente, anche se tale pagamento è indicato nell'apposita sezione di visualizzazione dei prezzi o nell'"Elenco dei prezzi e dei servizi" in vigore in tale momento. Salvo diverso accordo, le spese per qualsiasi servizio non incluso nell'apposita sezione di visualizzazione dei prezzi o nell'"Elenco dei prezzi e dei servizi" che viene fornito sulla base delle istruzioni del Cliente e che, nelle circostanze specifiche, può essere fornito solo dietro compenso, saranno regolato dalle disposizioni di legge pertinenti.

(2) Interessi e spese nelle transazioni commerciali con Clienti non consumatori

L'ammontare degli interessi e delle spese per i servizi bancari abituali che la Banca fornisce ai Clienti, che non sono consumatori, è indicato nell'"Elenco dei prezzi e dei servizi" (*Preis- und Leistungsverzeichnis*), a condizione che l'apposita sezione di visualizzazione dei prezzi e l'"Elenco dei prezzi e dei servizi" includa i servizi abituali che la Banca fornisce ai Clienti che non sono consumatori (per es. clienti corporate).

Se un Cliente non consumatore usufruisce di un servizio ivi incluso, e salvo diverso accordo tra la Banca e il Cliente, si applicano gli interessi e le spese indicati nell'apposita sezione di

visualizzazione dei prezzi o nell'"Elenco dei prezzi e dei servizi" in vigore in tale momento.

Altrimenti, in assenza di un altro accordo o in caso di conflitto con le disposizioni di legge, la Banca determina l'ammontare degli interessi e delle spese a sua ragionevole discrezione (paragrafo 315 del Codice Civile tedesco).

(3) Servizio non a pagamento

La Banca non addebita alcun servizio cui sia tenuta per legge o in virtù di un obbligo contrattuale accessorio o che essa renda nel proprio interesse, a meno che tale addebito non sia consentito dalla legge e riscosso in conformità alle disposizioni di legge in materia.

(4) Modifiche dei tassi d'interesse; diritto di recesso del Cliente in caso di aumento

Nel caso di prestiti a tasso d'interesse variabile, il tasso d'interesse è adeguato conformemente alle condizioni del rispettivo contratto di prestito. La Banca comunica al Cliente eventuali adeguamenti del tasso d'interesse. In caso di aumento del tasso d'interesse, il Cliente può, salvo diverso accordo, recedere dal contratto di prestito interessato con effetto immediato entro sei settimane dalla notifica della modifica. Se il Cliente recede dal contratto di prestito, l'eventuale maggiorazione del tasso d'interesse non viene applicata al contratto di prestito disdetto. La Banca concede un termine ragionevole per regolare ed estinguere il rapporto.

(5) Variazioni dei costi per servizi di norma utilizzati su base continuativa

Le modifiche dei costi per i servizi bancari che sono tipicamente utilizzati dai Clienti nell'ambito di un rapporto continuativo (per es. gestione del conto o del deposito titoli) devono essere proposte al Cliente con un preavviso minimo di due mesi prima della data di entrata in vigore indicata. Tali modifiche devono essere comunicate al Cliente in forma scritta o mediante altro supporto durevole precedentemente accettato dal Cliente, i.e. il canale di comunicazione elettronico (per es. online banking) concordato tra il Cliente e la Banca nell'ambito del rapporto continuativo, con evidenza della seguente dicitura "proposta di modifica unilaterale del contratto". Il Cliente può esprimere espresso dissenso alle modifiche proposte, prima della data di entrata in vigore indicata, manifestando la propria intenzione di esercitare il diritto di recedere dal contratto. Le modifiche si considerano accettate dal Cliente, a meno che il Cliente non abbia manifestato il proprio dissenso e la sua intenzione di recedere dal



contratto, senza alcun onere di spesa a suo carico, prima della data di entrata in vigore indicata. La Banca, nella sua proposta, richiama espressamente l'attenzione del Cliente sulla facoltà di recesso ad esso riconosciuta. Se il Cliente recede dal contratto, l'adeguamento proposto dei costi non viene applicato al contratto disdetto.

(6) Rimborso spese

L'eventuale richiesta nei confronti della Banca per il rimborso di spese dipende dalle disposizioni di legge.

(7) Accordi speciali per i contratti di prestito ai consumatori e i contratti per servizi di pagamento con consumatori

Gli interessi e i costi (oneri, spese vive) per i contratti di prestito ai consumatori e i contratti di servizi di pagamento con i consumatori sono determinati dagli accordi contrattuali e dalle Condizioni Speciali pertinenti, nonché dalle ulteriori disposizioni di legge. Le modifiche relative alle spese per i contratti quadro per i servizi di pagamento (per es. contratti di conto corrente) sono disciplinate dal paragrafo 5.

Garanzie per crediti della Banca verso il Cliente

13. Costituzione o aumento della garanzia

(1) Diritto della Banca di richiedere una garanzia o di aumentare la garanzia prestata

La Banca può richiedere al Cliente di fornire le usuali forme di garanzia per crediti che possono derivare dalla relazione bancaria, anche se tali crediti sono condizionati (per es. indennizzi per somme pagate in virtù di una garanzia rilasciata per conto del Cliente). Se il Cliente ha assunto una responsabilità per le obbligazioni di un altro Cliente nei confronti della Banca (per es. come garanzia), la Banca non ha tuttavia il diritto di esigere la costituzione di garanzie o di aumentare le garanzie prestate per il debito derivante dall'assunzione di tale responsabilità, che sia venuta ad esistenza prima della scadenza prevista del debito stesso.

(2) Variazioni del rischio

Se la Banca, nel momento in cui sia venuta ad esistenza un credito nei confronti del Cliente, ha inizialmente rinunciato in tutto o in parte a richiedere la prestazione o l'aumento delle garanzie, può comunque avanzare tale richiesta in un momento successivo, a condizione tuttavia che si verifichino o diventino note circostanze che giustifichino una valutazione del rischio più elevata dei crediti nei confronti del Cliente. Ciò può avvenire, in particolare, se

- la situazione economica del Cliente sia cambiata o sussista il rischio che possa peggiorare; oppure
- il valore della garanzia esistente si sia deteriorato o sussista il rischio che possa deteriorarsi.

La Banca non ha il diritto di chiedere la prestazione di garanzie se è stato espressamente concordato che il Cliente non è tenuto a prestare alcuna garanzia o deve prestare solo quella garanzia che è stata specificata.

(3) Fissazione di un periodo di tempo per prestare o aumentare la garanzia

La Banca concede un periodo di tempo ragionevole per prestare o aumentare la garanzia. Qualora la Banca intenda avvalersi del suo diritto di recesso senza preavviso ai sensi della clausola 18 (3) delle presenti Condizioni Generali, laddove il Cliente non adempia all'obbligo di prestare o aumentare la garanzia entro il termine specificato, la Banca deve richiamare l'attenzione del Cliente sulla sua facoltà di recesso prima di procedere in tal senso.

14. Costituzione di pegno a favore della Banca

(1) Accordo sul pegno

Il Cliente e la Banca convengono che la Banca acquisisce un diritto di pegno sui titoli e sui beni che, nell'ambito dell'attività bancaria, sono o possono entrare in possesso della Banca. La Banca acquisisce inoltre un diritto di pegno su tutti i crediti che il Cliente ha o potrà avere in futuro nei confronti della Banca derivanti dalla relazione bancaria (per es. saldi creditorii).

(2) Crediti garantiti

Il diritto di pegno è finalizzato a garantire tutti i crediti, esistenti, futuri e potenziali derivanti dalla relazione bancaria che la Banca può vantare nei confronti del Cliente nei rapporti con tutti i suoi uffici e le sue filiali, nazionali ed all'estero. Se il Cliente ha assunto una responsabilità per le obbligazioni di un altro Cliente nei confronti della Banca (per es. come garanzia), il pegno non garantisce il debito derivante dall'assunzione di tale responsabilità, che sia venuta ad esistenza prima della scadenza del debito stesso.

(3) Eccezioni al diritto di pegno

Se fondi o altri beni entrano nel potere di disporre della Banca con la riserva che possono essere utilizzati solo per un determinato scopo (per es. deposito di contanti per il pagamento di una cambiale), il diritto di pegno della Banca non si estende a questi beni. Lo stesso vale per le azioni emesse dalla Banca stessa (azioni proprie) e per i titoli che la Banca tiene in custodia



all'estero per conto del Cliente. Inoltre, il diritto di pegno non si estende né ai diritti di partecipazione agli utili/certificati di partecipazione agli utili (*Genußrechte/Genußscheine*) emessi dalla Banca stessa, né ai debiti della Banca di grado subordinato, siano essi cartolarizzati o no.

(4) Cedole per interessi e dividendi

Se i titoli sono soggetti al diritto di pegno della Banca, il Cliente non ha il diritto di esigere il pagamento di interessi e cedole di dividendi relativi a tali titoli.

15. Diritti di garanzia in caso di titoli all'incasso e cambiali scontate

(1) Trasferimento della proprietà a titolo di garanzia

La Banca acquisisce la proprietà a titolo di garanzia di eventuali assegni e cambiali depositati per l'incasso al momento del deposito degli stessi. La Banca acquisisce la proprietà assoluta delle cambiali scontate al momento del loro acquisto; in caso di riaddebito sul conto di cambiali scontate, la Banca ne conserva la proprietà a titolo di garanzia sulle cambiali stesse.

(2) Cessione a titolo di garanzia

I crediti sottostanti gli assegni e le cambiali si trasferiscono alla Banca contestualmente all'acquisizione della proprietà degli assegni e delle cambiali stessi; i crediti si trasferiscono alla Banca anche nel caso in cui siano depositati per l'incasso altri titoli (per es. debiti diretti, documenti di commercio).

(3) Titoli all'incasso vincolati

Se titoli all'incasso sono depositati presso la Banca con la riserva che il loro controvalore può essere utilizzato solo per un determinato scopo, il trasferimento o la cessione della proprietà a titolo di garanzia non si estende a tali titoli.

(4) Crediti garantiti della Banca

La proprietà trasferita o ceduta a titolo di garanzia ha lo scopo di garantire i crediti che la Banca può vantare nei confronti del Cliente, in relazione al conto corrente del Cliente, in caso di deposito all'incasso o in seguito al riaddebito di titoli all'incasso non pagati o di cambiali scontate. Su richiesta del Cliente, la Banca ritrasferisce al Cliente la proprietà a titolo di garanzia di detti titoli e dei crediti che le sono stati trasferiti, se al momento della richiesta non ha crediti nei confronti del Cliente che debbano essere garantiti o se ha negato al Cliente il consenso di disporre del controvalore di tali titoli prima del loro integrale pagamento.

16. Limitazione del diritto alla garanzia e obbligo di rilascio

(1) Limite di copertura

La Banca può richiedere la costituzione o l'aumento delle garanzie fino a che il valore di realizzo di tutti i titoli corrisponda all'importo totale di tutti i crediti derivanti dalla relazione bancaria (limite di copertura).

(2) Rilascio

Se il valore di realizzo di tutte le garanzie supera il limite di copertura su base non temporanea, la Banca, su richiesta del Cliente, libera a propria discrezione le garanzie aventi un valore superiore al limite di copertura; nella scelta delle garanzie da liberare, la Banca tiene conto delle legittime istanze del Cliente o di qualsiasi terzo che abbia fornito garanzie per le obbligazioni del Cliente. In tale situazione, la Banca è altresì tenuta a eseguire gli ordini del Cliente relativi ai titoli oggetto del pegno (per es. vendita di titoli, rimborso di depositi di risparmio).

(3) Accordi speciali

Se sono stati concordati criteri di valutazione per uno specifico titolo costituito in garanzia diversi dal valore di realizzo o da un altro limite di copertura o dalla soglia di valore prevista per il rilascio di tale garanzia, si applicano questi altri criteri o limiti.

17. Realizzo della garanzia

(1) Opzioni della Banca

Se la Banca realizza una garanzia, può scegliere tra uno dei diversi beni costituiti in garanzia. Nel realizzare le garanzie e nello scegliere quale garanzia realizzare, la Banca tiene conto delle legittime istanze del Cliente e di qualsiasi terzo che abbia fornito garanzie per le obbligazioni del Cliente.

(2) Accredito dei proventi ai sensi della legge relativa all'imposta sul fatturato

Se l'operazione di realizzo della garanzia è soggetta a imposta sul fatturato, la Banca deve registrare l'accredito al Cliente per il ricavo, restando inteso che tale registrazione è da considerarsi come fattura per la fornitura del bene dato in garanzia e in conformità ai requisiti della legge relativa all'imposta sul fatturato (*Umsatzsteuerrecht*).

Cessazione

18. Diritto di recesso del Cliente

(1) Diritto di recesso in qualsiasi momento

A meno che la Banca e il Cliente non abbiano concordato un termine di durata o una diversa disposizione di risoluzione del contratto, il Cliente può in qualsiasi momento, senza preavviso,



recedere dal rapporto contrattuale nel suo complesso o da accordi su specifici servizi (per es. da un accordo sugli assegni).

(2) Risoluzione per giusta causa

Se la Banca e il Cliente hanno concordato un termine o una diversa disposizione di risoluzione per un accordo su specifici servizi, tale rapporto può essere risolto senza preavviso solo se vi sia una giusta causa che rende inaccettabile per il Cliente la sua continuazione, anche dopo aver preso in considerazione le legittime istanze della Banca.

(3) Diritti di recesso ex lege

Restano impregiudicati i diritti di recesso previsto dalla legge.

19. Diritto di recesso della Banca

(1) Recesso previo preavviso

Nel rispetto di un termine di preavviso ragionevole, la Banca può in qualsiasi momento porre fine al rapporto contrattuale nel suo complesso o ad accordi su specifici servizi per i quali non sia stato concordato un termine di durata o una diversa disposizione di risoluzione (per es. l'accordo sugli assegni che autorizza l'uso di libretti di assegni). Nel determinare il termine di preavviso, la Banca tiene conto delle legittime istanze del Cliente. Il termine minimo di preavviso per un contratto quadro per i servizi di pagamento (per es. conto corrente o contratto relativo alla emissione di una carta) e di un conto titoli è di due mesi.

(2) Risoluzione di prestiti a durata indeterminata

I prestiti e gli impegni di mettere a disposizione prestiti per i quali non è stata concordato un termine o una diversa disposizione di risoluzione possono essere risolti dalla Banca in qualsiasi momento e senza preavviso. Nell'esercizio di tale diritto, la Banca dovrà tenere in debita considerazione le legittime istanze del Cliente.

(3) Risoluzione per giusta causa senza preavviso

La risoluzione senza preavviso del rapporto contrattuale nel suo complesso o di accordi su specifici servizi è consentita se vi sia una giusta causa che renda inaccettabile per la Banca la prosecuzione del rapporto, anche dopo aver preso in considerazione le legittime istanze del Cliente. In particolare, sussiste una giusta causa:

- se il Cliente ha fornito dichiarazioni errate sulla sua situazione finanziaria, a condizione che tali dichiarazioni abbiano avuto un'importanza significativa per la decisione della Banca in merito alla concessione del credito o ad altre operazioni che comportino un rischio per la Banca;

- se si verifica, o sussiste il rischio che si verifichi, un sostanziale deterioramento della situazione finanziaria del Cliente o del valore delle garanzie fornite, tale da compromettere il rimborso di un prestito o l'adempimento di qualsiasi altro obbligo nei confronti della Banca, anche in caso di realizzo delle garanzie prestate; oppure
- se il Cliente non rispetta, entro il termine previsto dalla Banca, l'obbligo di prestare o incrementare le garanzie ai sensi della clausola 14 (2) delle presenti Condizioni Generali o di un altro accordo.

In caso di risoluzione per giusta causa, dovuta alla violazione di un obbligo contrattuale, la disdetta è consentita solo dopo la scadenza, senza esito, di un periodo di tempo ragionevole entro il quale il Cliente deve porre rimedio o dopo che una intimazione al Cliente sia risultata inefficace, a meno che questa disposizione non possa essere derogata alla luce delle particolari caratteristiche del caso specifico (paragrafo 323, commi 2 e 3, del Codice Civile tedesco).

(4) Risoluzione del contratto di prestito ai consumatori in caso di inadempienza

Laddove il Codice Civile tedesco contiene disposizioni specifiche per la risoluzione del contratto di prestito ai consumatori in seguito al mancato rimborso, la Banca può risolvere il contratto solo in conformità a quanto ivi previsto.

(5) Recesso dal contratto relativo al conto di base

La Banca può recedere dal contratto relativo al conto di base solo nel caso in cui almeno una delle seguenti condizioni sia soddisfatta:

- a) il Cliente ha usato intenzionalmente il conto per fini illeciti;
- b) alla data del 31 dicembre il conto risulta incapiente e non movimentato per oltre 24 mesi consecutivi, salvo che il Cliente non ripristini i fondi entro il termine indicato nel preavviso di risoluzione del contratto inviato dalla Banca;
- c) l'accesso al conto di base è stato ottenuto dal Cliente sulla base di informazioni errate, determinanti per ottenerlo;
- d) il Cliente non soggiorna più legalmente nell'Unione europea;
- e) il consumatore, successivamente al conto di base, ha aperto un altro conto di pagamento che gli consente di utilizzare i servizi di cui all'articolo 17(1) della Direttiva sui conti di pagamento in Italia.

Nel caso in cui la Banca risolve il contratto in conformità alle lettere (a) o (c) di cui sopra, la risoluzione avrà effetto immediato. Se invece la Banca risolve il contratto sulla base di uno o più



motivi di cui alle lettere (b), (d) ed (e), dovrà informare il Cliente dei motivi e della giustificazione per cui intende risolvere il contratto con un preavviso di almeno due mesi dalla data in cui la risoluzione ha efficacia, per iscritto e a titolo gratuito, a meno che tale comunicazione sia in contrasto con gli obiettivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico.

Il preavviso deve mettere al corrente il consumatore della procedura per presentare reclamo contro la risoluzione e delle procedure alternative di risoluzione delle controversie disponibili ai sensi della clausola 20 delle presenti Condizioni Generali.

(6) Regolamento a seguito di recesso

In caso di recesso senza preavviso, la Banca concede al Cliente un termine ragionevole per regolare gli obblighi pendenti (in particolare per il rimborso di un prestito), a meno che non sia necessario adempierli immediatamente (per es. la restituzione del libretto degli assegni dopo la risoluzione di un accordo sugli assegni).

Protezione dei depositi

20. Sistema di garanzia dei depositi

(1) Scopo della protezione

I depositi del Cliente, vale a dire i saldi creditori derivanti nell'ambito dell'attività bancaria per importi giacenti su un conto o per posizioni intermedie e che devono essere rimborsati dalla Banca secondo le condizioni applicabili, sono protetti dall'istituto di garanzia delle banche tedesche (Entschädigungseinrichtung Deutscher Banken GmbH). In caso di insolvenza della Banca, i depositi del Cliente saranno sempre rimborsati fino a 100.000 euro.

Se un deposito non è disponibile perché un istituto di credito non è in grado di far fronte ai propri obblighi finanziari, i depositanti saranno risarciti dal sistema di garanzia dei depositi. Il corrispondente importo massimo di copertura è pari a 100.000 euro per ciascun istituto di credito. Ciò significa che, per la determinazione di questa somma, devono essere sommati tutti i depositi detenuti presso lo stesso istituto di credito. Ad esempio, se un soggetto ha in deposito 90.000 euro su un conto di risparmio e 20.000 euro su un conto corrente, allo stesso verrà riconosciuto esclusivamente un importo pari a 100.000 euro.

(2) Conti cointestati

Per i conti cointestati, il limite di 100.000 euro si applica a ciascun depositante. Tuttavia, ai fini del calcolo del limite di 100.000

euro, i versamenti in un conto al quale due o più persone possono avere accesso in qualità di soci di una società di persone, di una associazione o di altra istituzione analoga senza personalità giuridica sono conteggiati insieme e trattati come un unico depositante. Nei casi di cui all'articolo 8, paragrafi da 2 a 4 della legge tedesca sulla garanzia dei depositi, i depositi superiori a 100.000 euro sono garantiti. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web dell'istituto di garanzia delle banche tedesche (Entschädigungseinrichtung Deutscher Banken GmbH) all'indirizzo www.edb-banken.de.

(3) Caso di rimborso

Il Sistema di Garanzia dei Depositi dell'istituto di garanzia delle banche tedesche (Entschädigungseinrichtung Deutscher Banken GmbH) vi invierà i vostri depositi (fino a 100.000 euro) al più tardi entro 7 giorni lavorativi. Se non si riceve il rimborso entro questo periodo, occorre contattare il Sistema di Garanzia dei Depositi (Einlagensicherungssystem) perché il periodo di validità delle richieste di rimborso può scadere dopo un certo periodo. Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo www.edb-banken.de.

(4) Surrogazione

Se il Sistema di Garanzia dei Depositi (Einlagensicherungssystem) o uno dei suoi incaricati effettua pagamenti a favore di un Cliente, i crediti del Cliente nei confronti della Banca vengono trasferiti contestualmente al Sistema di Garanzia dei Depositi (Einlagensicherungssystem) per l'importo corrispondente con tutti i diritti accessori.

(5) Divulgazione di informazioni

La Banca è autorizzata a fornire al Sistema di Garanzia dei Depositi (Einlagensicherungssystem) o ai suoi rappresentanti tutte le informazioni e i documenti richiesti a tale riguardo.

Possibilità di reclamo

21. Reclami e procedure alternative di risoluzione delle controversie

Il Cliente ha le seguenti opzioni di risoluzione stragiudiziale delle controversie:

- Il Cliente può sporgere reclamo presso l'apposito ufficio di gestione dei reclami della Banca, tramite l'indirizzo specificato sul sito Internet della Banca support@solarisbank.de. La Banca risponderà ai reclami secondo le forme appropriate. Nel caso di contratti di servizi



di pagamento, ciò avverrà in forma scritta (per es. per lettera, fax o e-mail).

- Il Cliente ha la possibilità di presentare un reclamo all'Autorità Federale di Vigilanza Finanziaria (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht), Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, Germania, in qualsiasi momento per iscritto o per registrazioni locali, in merito a violazioni della legge sulla vigilanza sui servizi di pagamento (Zahlungsdienstleistungsgesetz - "ZAG"), paragrafi da 675c a 676c del Codice Civile tedesco (BGB) o dell'articolo 248 della Legge Introduttiva al Codice Civile tedesco ((Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch - "EGBGB"). Il sistema stragiudiziale presso la BaFin aderisce alla rete Fin-Net. Il cliente italiano che intende presentare un ricorso al sistema stragiudiziale presso la BaFin può contattare la segreteria tecnica dell'*Arbitro Bancario Finanziario* (il sistema stragiudiziale stabilito presso la Banca d'Italia), che fornisce al cliente ogni informazione utile sul funzionamento della rete, presta assistenza al medesimo nella predisposizione del ricorso, cura le comunicazioni tra il cliente e il sistema stragiudiziale presso la BaFin.
- La Commissione Europea ha lanciato una piattaforma europea di risoluzione delle controversie online (Online-Streitbeteiligungsplattform, o "Piattaforma ODR"), disponibile al seguente sito Internet: <https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2>. La Piattaforma ODR può essere utilizzata da un consumatore per la risoluzione extragiudiziale di una controversia derivante da contratti online con una società stabilita nell'UE. La Banca non partecipa ai procedimenti di risoluzione delle controversie dinanzi a un organo arbitrale dei consumatori.

Comunicazioni

22. Comunicazioni

(1) Contatti

I Clienti possono contattare la Banca inviando una e-mail all'indirizzo support@solarisbank.de.

La Banca di norma contatterà il Cliente mediante l'indirizzo e-mail primario o il numero di telefono registrato sul conto del Cliente e può altresì contattare il Cliente per mezzo lettera utilizzando l'indirizzo fornito dallo stesso. Il Cliente deve garantire che i suoi dati di contatto siano sempre aggiornati.

Qualsiasi comunicazione o notifica inviata al Cliente tramite e-mail sarà considerata ricevuta dal Cliente lo stesso giorno lavorativo in cui è stata inviata.

(2) Supporto durevole

Laddove la legge prevede che la Banca fornisca informazioni al Cliente su un supporto durevole, la Banca invierà al Cliente una e-mail o una notifica che indichi al Cliente le informazioni presenti sul sito Internet della Banca in modo tale da consentire al Cliente di conservare tali informazioni in un formato durevole per suo riferimento futuro. Il Cliente è tenuto a conservare le copie di tutte le comunicazioni inviate dalla Banca o da questa messe a disposizione del Cliente.

(3) Accesso regolare

Sottoscrivendo le presenti Condizioni Generali, il Cliente conferma di avere accesso regolare a Internet e alla posta elettronica e che controllerà frequentemente i relativi messaggi in arrivo.

(4) Lingua

Tutte le comunicazioni in merito alle presenti Condizioni Generali e alle Condizioni Speciali nonché ai servizi ivi previsti, sia in forma scritta che orale, avverranno in lingua italiana, fatto salvo che il Cliente non preferisca che queste avvengano in lingua tedesca o inglese.